

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 2017

Art. 1

Campo di applicazione:

Il presente contratto si applica al personale del Consorzio in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale e/o titolari di Posizione Organizzativa.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.

Il presente contratto ha valenza fino al 31/12/2017;

Il presente C.C.D.I. conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del nuovo contratto;

La parte normativa può essere modificata in sede di delegazione trattante e la modifica assume la stessa valenza temporale della parte modificata;

Art. 3

Fondo parte stabile

Il fondo "parte stabile", risulta per complessive €. 35.525,32 di cui € 9.185,93 destinate alla PEO, €. 4.330,80 destinate al comparto, €. 5.920,89 per riduzione di personale, €. 590,86 per alte professionalità ed € 15.496,84 fondo disponibile;

Art. 4

Lavoro straordinario

Per l'anno in corso il fondo ammonta a € 10.911,00

Il limite massimo annuo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario è determinato in n. 180 ore, senza alcuna eccezione. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere autorizzate dal Direttore del Consorzio previo accordo con i Responsabili Apicali o Capi Servizio, per esigenze non programmabili, eccezionali ed urgenti;

Le risorse eventualmente eccedenti del fondo per lavoro straordinario sono destinate ad incrementare le disponibilità del fondo di produttività.

Art. 5

Compensi per produttività € 6.614,94

L'attribuzione dei compensi per produttività è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento qualitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa; I compensi sono corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG;

La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti e/o responsabile di aree di P.O.

Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

Art. 6

Utilizzo delle risorse del fondo

Le risorse di cui all'art. 4 sono finalizzate a promuovere effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile, rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;

Art. 7

Compensi per specifiche responsabilità indennità

Indennità per specifiche responsabilità (art. 17 lett. f comma 2 C.C.N.L. modificato dall'art. 7 comma 1 C.C.N.L. 09/05/2006);

Le risorse sono destinate per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità da parte del personale delle Cat.-B-C-D-;

Possono essere indennizzati le seguenti Responsabilità:

Attività di coordinamento tecnico art. 17 comma 2 lett. f n. 1 unità- indennità annua €. 1.500,00 lordi;

Attività di coordinamento Amministrativo-Contabile art. 17 comma 2 lett. f n. 2 unità - indennità annua €. 500,00 lordi;

Le responsabilità devono essere formalmente conferite.

Le indennità per le suddette figure saranno liquidate in relazione al periodo di effettivo servizio prestato;

Si stabilisce ai fini delle verifiche di cui all'art.7 del C.C.N.L. 9/05/2006, che prima delle liquidazioni Direttore deve attestare il permanere delle condizioni di Responsabilità e stabilire l'ammontare delle somme da erogare a ciascuna unità entro i limiti previsti dal contratto. Lo svolgimento delle attività deve essere attestato dal Direttore del Consorzio;

Art.8

Indennità Rischio

Indennità di €30,00 (trenta) mensili lorde per le seguenti figure professionali:

a) Personale tecnico fontanieri ed operai n. 7 dipendenti;

Tale indennità è rapportata all'effettiva presenza in servizio;

Indennità maneggio Valori:

€. 1,50 per ogni giorno di presenza per la riscossione di entrate e pagamento spese;

Indennità di reperibilità:

Al personale tecnico n. 5 dipendenti, come da contratto di lavoro;

Produttività : €. 6.164,94

Art.9

La liquidazione delle indennità, previste dal presente contratto devono essere effettuate con cadenza semestrale, secondo lo schema di ripartizione del fondo allegato al presente accordo; Si stabilisce che a tutto il personale del Consorzio è attribuito un buono pasto di €. 5,29.

Può usufruire del buono pasto i dipendenti che prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore alle due ore e non inferiore a mezz'ora.

Detta disposizione si applica anche nelle prestazioni di lavoro straordinario e di recupero.

Letto firmato e sottoscritto:

Parte Pubblica

Direttore del Consorzio 
Componente 
RSU 

Parte Sindacale

UIL 
CISL 
CGIL 